Copia

COMUNE DI CONIOLO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14

OGGETTO:

CONFERMA IN ORDINE ALLE ALIQUOTE TASI ANNO 2015

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di luglio alle ore ventuno e minuti quindici nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. AMICH VINCENZO - Sindaco	Sì
2. GARELLI ARLES - Consigliere	No
3. ACUTI MARCO - Consigliere	No
4. MOLINO DOMENICO - Consigliere	No
5. MONTALDI MARIA ENRICHETTA - Consigliere	No
6. MARTINOTTI PAOLO - Consigliere	Sì
7. GIUSTO AGOSTINO - Consigliere	Sì
8. FERRERO CRISTINA - Consigliere	Sì
9. LEPORATI MARISA - Consigliere	Sì
10. BERNARDELLI MASSIMO - Consigliere	No
11. PERETTI VALERIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	5

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor SCAGLIOTTI DR. PIERANGELO la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor AMICH VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Alle ore 21,18 entra in aula il consigliere ACUTI MARCO ed il numero dei presenti sale a sette.
Alle ore 21,25 entra in aula il consigliere GARELLI ARLES ed il numero dei presenti sale a otto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014),:
CONSIDERATO che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 14/2013, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:
- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria **(IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili **(TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - tassa sui rifiuti **(TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);
CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l'anno 2015, è contenuta nel regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione di CC n. 09 del 08/04/2014;
EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazione e determinare le aliquote da deliberare;
ATTESO che i presupposti d'imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013;
DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;
RILEVATO che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: "*nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare*".
RITENUTO a tal fine di confermare nella misura del 30 per cento l'ammontare della TASI a carico dell'occupante. La restante parte del 70 per cento è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
VERIFICATO che possono essere assoggettati a TASI tutti gli immobili, comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa in materia di TASI;
RIMARCATO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" e dall'art. 1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013;
EVIDENZIATO che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della normativa richiamata;
VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;
PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;
RAMMENTATO che l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare statuita dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dal comma 702 della Legge n. 147/2013;
RILEVATO che il comma 677 impone inoltre che il Comune "*può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille*";

VISTE le modifiche intervenute ad opera del D.L. 6 marzo 2014, n.16, che, integrando la predetta previsione, ha innalzato l'aliquota massima da adottare, per il solo anno 2014, disponendo che: "*per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011*";
EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 "*spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili*";
RITENUTO opportuno confermare/applicare per l'anno 2015, con decorrenza dal 1 gennaio 2015, le seguenti aliquote:.

1. **1,00 per mille:** Immobili di Cat. A e relative pertinenze che rientrano nella tipologia delle abitazioni principali. .
2. **0,0 per mille:** Immobili di Cat. A e relative pertinenze non classificabili come abitazioni principali:
3. **1,00 per mille:** Immobili di Cat. C .
4. **0,50 per mille:** Immobili di Cat. D.
5. **0,00 per mille:** Aree Edificabili ed Aree scoperte operative..

Di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote **e detrazi**oni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 0, espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. DI RITENERE, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI DISPORRE per l'anno 2015 le seguenti aliquote TASI :
    1. **1,00 per mille:** Immobili di Cat. A e relative pertinenze che rientrano nella tipologia delle abitazioni principali. .
    2. **0,0 per mille:** Immobili di Cat. A e relative pertinenze non classificabili come abitazioni principali:
    3. **1,00 per mille:**Immobili di Cat. C .
    4. **0,50 per mille:** Immobili di Cat. D.
    5. **0,00 per mille:**Aree Edificabili ed Aree scoperte operative..

Di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote **e detrazi**oni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

3. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta :
1. servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica di cui:
   € 3.000,00 per servizio esternalizzato di decespugliazione
   € 24,000,00 per fornitura di energia elettrica per P.I.
   € 9.500,00 per servizio di manutenzione impianti PI

4. DARE ATTO che l'introito presunto derivante dall'applicazione dell'aliquota TASI succitata è pari ad € 33.000,00, garantendo, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L.147/2013 che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili è tale da assicurare il pareggio del Bilancio di previsione 2015;

5. DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;

Il presente verbale previa lettura viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to AMICH VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCAGLIOTTI DR. PIERANGELO

PARERE TECNICO art. 49 del D.Lgs. n.267/2000.
Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;
Vista la regolarità **tecnica - amministrativa** di competenza;
Esprime **parere favorevole** alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in quanto conforme alle norme di legge.
Li, 28/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARTINETTI MARIALUISA

PARERE CONTABILE art. 49 del D.Lgs. n.267/2000.
Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;
Vista la regolarità **contabile** di competenza;
Esprime **parere favorevole** alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in quanto conforme alle norme di legge.
Li, 28/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to SCAGLIOTTI DR. PIERANGELO

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE Pubblicazione n. 249
Copia della presente viene pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna.
Li, 24 AGO. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARIALUISA MARTINETTI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Li, 24 AGO. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCAGLIOTTI DR. PIERANGELO